



LA RETTRICE

- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 17707 del giorno 1° marzo 2017 che ha costituito i tre Dipartimenti inerenti le principali aree di attività scientifica e di ricerca determinando altresì le aggregazioni dei docenti di ruolo, dei ricercatori universitari e dei ricercatori a tempo determinato;
- VISTO** il Regolamento elettorale della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM emanato con Decreto Rettorale n. 12700 del 22 settembre 2003 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e il Controllo, emanato con Decreto Rettorale n. 16103 del 20 febbraio 2012 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per la costituzione, il funzionamento e la gestione dei Dipartimenti della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, emanato con Decreto Rettorale n. 17929 del 10 ottobre 2017 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 21153 del 2 aprile 2025;
- VISTA** la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 16 settembre 2025;
- VISTA** la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 settembre 2025

DECRETA

Art. 1

Il Regolamento per la costituzione, il funzionamento e la gestione dei Dipartimenti della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, citato in premessa, è modificato come da testo allegato di cui diviene parte integrante.

La Rettrice
Prof.ssa Valentina Garavaglia



Firmato digitalmente da
Valentina Garavaglia
Università IULM



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEI DIPARTIMENTI

*Emanato con D.R. n. 17929 del 10 ottobre 2017
Modificato con D.R. n. 19230 del 16 febbraio 2021
Modificato con D. R. n. 19270 del 30 marzo 2021
Modificato con D.R. n. 20312 del giorno 11 settembre 2023
Modificato con D.R. n. 20566 del 15 febbraio 2024
Modificato con D.R. n. 21360 del 30 settembre 2025*

Art. 1 - Generalità

1. Il Dipartimento coordina l'attività scientifica e di ricerca dei docenti ad esso afferenti, sviluppa azioni volte a realizzare obiettivi di Terza Missione determinati dall'Ateneo, concorre, in armonia con le indicazioni dei Consigli delle Facoltà, allo svolgimento dell'attività didattica.
2. A ciascun Dipartimento devono afferire almeno cinque docenti di ruolo presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.
3. Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, svolge le seguenti attività:
 - a) promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica e incentiva la Terza Missione (TM) dell'Ateneo;
 - b) predispone la documentazione concernente la propria attività di ricerca e di TM ai fini delle rilevazioni nazionali e coordina le attività e gli adempimenti connessi ai sistemi di valutazione previsti dalla normativa ministeriale;
 - c) gestisce i fondi di dotazione e ogni altro provento acquisito attraverso le strutture dell'Ateneo;
 - d) presenta annualmente il programma delle attività che intende attuare, unitamente alle modalità e agli strumenti per la sua realizzazione;
 - e) svolge tutte le funzioni attribuitegli dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal vigente ordinamento universitario;
 - f) organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato al Dipartimento.
4. Ogni modifica alla denominazione del Dipartimento deve essere proposta dal Consiglio di Dipartimento stesso e approvata dal Senato Accademico, sentita la Giunta dei Direttori di Dipartimento.

Art. 2 - Sezioni di Ricerca

1. All'interno di ciascun Dipartimento possono essere costituite Sezioni di Ricerca basate su affinità tematiche e/o sensibilità metodologiche convergenti o complementari, coordinate da un professore di ruolo dell'Ateneo.
2. La loro costituzione è subordinata all'adesione di almeno quattro professori di ruolo e deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento.
3. Esse hanno accesso ai finanziamenti dipartimentali per un totale non inferiore al 10% della dotazione complessiva. La gestione della dotazione, unicamente finalizzata allo svolgimento di progetti di ricerca, è autonoma, fatte salve le necessarie autorizzazioni e approvazioni del Consiglio e del Direttore di Dipartimento.

Art. 3 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento previsti dallo Statuto:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio di Dipartimento.Sono organi del Dipartimento non previsti dallo Statuto:
 - a) la Giunta Dipartimentale;
 - b) la Giunta dei Direttori di Dipartimento.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



Art. 4 - Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento, cura l'esecuzione delle relative delibere ed esercita tutti i poteri esecutivi nelle materie di cui all'art. 31, comma 2, dello Statuto di Autonomia e dell'art. 1, comma 3, del presente Regolamento.
2. Ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento elettorale il Direttore è eletto a scrutinio segreto tra i professori a tempo pieno di prima fascia o, in assenza, di seconda fascia dell'Ateneo. L'elettorato attivo è attribuito ai professori di ruolo, ai ricercatori universitari e ai ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.
3. Il Direttore, nominato con Decreto Rettorale su proposta del Consiglio di Dipartimento a seguito della elezione prevista al precedente comma 2, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutiva.
4. Il Direttore designa un Vice Direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori universitari. Il Vice Direttore, nominato con Decreto Rettorale, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
5. La carica di Direttore del Dipartimento è incompatibile con quella di Preside di Facoltà.
Il Direttore inoltre:
 - promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica e favorisce la Terza Missione culturale e sociale dell'Ateneo;
 - cura e favorisce i rapporti con gli Organi Accademici ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge e dallo Statuto vigente;
 - redige e trasmette al Rettore una relazione analitica sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati raggiunti, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento;
 - propone e trasmette al Rettore il programma degli obiettivi annuali del Dipartimento, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.
6. Il Direttore ha responsabilità amministrativa e finanziaria. Egli assume ogni opportuna decisione in ordine agli acquisti su fondi del Dipartimento di cui all'art. 9 del presente Regolamento in base alla programmazione approvata dal Consiglio di Dipartimento.
7. Qualora al Dipartimento siano assegnati fondi provenienti da contratti e convenzioni per attività di ricerca, il Direttore autorizza le spese per quanto di sua competenza.
8. Il Direttore redige annualmente la rendicontazione economico-finanziaria relativa all'esercizio precedente. Tale rendicontazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento, è trasmessa al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento, presieduto dal Direttore, è costituito:
 - a) dai professori di ruolo;
 - b) dai professori aggregati;
 - c) dai ricercatori universitari e dai ricercatori a tempo determinato.Al Consiglio di Dipartimento partecipano, senza diritto di voto e senza essere computati ai fini del numero legale, i professori emeriti, i professori onorari, i professori a contratto, i titolari di contratti di ricerca, i dottorandi di ricerca, e gli assegnisti di ricerca.
2. Il Consiglio:
 - approva la relazione analitica sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati raggiunti presentata dal Direttore;
 - approva il programma degli obiettivi annuali del Dipartimento;
 - approva la rendicontazione economico-finanziaria relativa all'esercizio precedente;
 - approva le richieste di afferenza provenienti da professori e ricercatori di altri Dipartimenti;
 - esprime parere in ordine alla conclusione di accordi e convenzioni.



Art. 6 – La Giunta Dipartimentale

1. La Giunta Dipartimentale ha la stessa durata del mandato del Direttore del Dipartimento e svolge funzioni di supporto alle attività dipartimentali quali l'istruzione dei dossier relativi alla ricerca, elaborazione dell'ordine del giorno, adempimenti urgenti, e ogni altra funzione stabilita dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è costituita da:
 - a) Direttore;
 - b) Vice Direttore;
 - c) due rappresentanti dei docenti di ruolo afferenti al Dipartimento alla data fissata nella lettera di convocazione per la consultazione elettorale, eletti dagli stessi a scrutinio segreto;
 - d) un rappresentante dei professori a contratto di corso ufficiale, afferenti al Dipartimento indicato dal Direttore del Dipartimento.

Le elezioni della Giunta Dipartimentale si svolgono secondo le modalità stabilite dall'art. 18 del Regolamento elettorale.

Art. 7 – Giunta dei Direttori di Dipartimento

1. La Giunta dei Direttori di Dipartimento è composta dai Direttori di Dipartimento ed è presieduta dal Prorettore alla Ricerca.
2. La Giunta svolge le seguenti funzioni:
 - armonizzazione delle azioni dipartimentali volte a garantire le buone pratiche di funzionamento;
 - coordinamento delle attività interdipartimentali.
3. La Giunta dei Direttori di Dipartimento funge, inoltre, da Organo consultivo per gli altri Organi dell'Ateneo, ove previsto e dove richiesto.

Art 8 - Afferenze

1. I Professori e i Ricercatori, anche se titolari di più insegnamenti, afferiscono a un solo Dipartimento.
2. Per i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo determinato ex art. 24, della Legge 240/2010 reclutati a seguito di procedure concorsuali dell'Ateneo, la prima afferenza al Dipartimento viene deliberata d'ufficio dal Senato Accademico, fatta salva la facoltà degli interessati di chiedere, a partire dall'anno successivo al primo, di afferire a un Dipartimento più affine alle proprie linee di ricerca.
3. Ogni titolare di corso ufficiale all'inizio dell'anno accademico, presenta istanza di afferenza al Dipartimento che ritiene più coerente e affine alla propria disciplina.
4. Per i soli professori a contratto l'istanza di afferenza può essere accolta e approvata dal Direttore di Dipartimento e comunicata al Senato Accademico.
5. Trascorso un anno dalla precedente dichiarazione di afferenza, i professori, ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento) e i ricercatori a tempo determinato possono chiedere, con apposita istanza, di trasferire la propria afferenza ad altro Dipartimento. L'accoglimento della richiesta, sulla base di una valutazione di coerenza tra il Gruppo Scientifico-Disciplinare e il Settore Scientifico-Disciplinare di inquadramento del docente e i Gruppi Scientifico-Disciplinari e Settori Scientifico-Disciplinari ricompresi nelle aree scientifiche di riferimento del Dipartimento indicato, è di competenza del Senato Accademico ma è subordinato al parere favorevole del Dipartimento di provenienza e al parere favorevole del Dipartimento presso cui il docente o ricercatore intende afferire. Il cambiamento di afferenza è disposto con Decreto Rettorale.
6. I dottorandi afferiscono al medesimo Dipartimento del tutor di progetto; tale afferenza viene assegnata d'ufficio a seguito della nomina del tutor da parte del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato al quale sono iscritti.
7. Gli assegnisti, all'atto del riferimento dell'incarico, esprimono la richiesta di afferenza al Dipartimento più coerente con la propria attività di ricerca.
8. I titolari di contratti di ricerca, all'atto della sottoscrizione del contratto, esprimono la richiesta di afferenza al Dipartimento più coerente con la propria attività di ricerca.

Art. 9 - Dotazione finanziaria

1. Per lo svolgimento delle loro attività i Dipartimenti dispongono di:

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



- a) una dotazione finanziaria ordinaria di funzionamento, determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Tale dotazione deve essere utilizzata, oltre che per gli obiettivi e le finalità di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) del presente Regolamento, per far fronte alle seguenti spese:
 - acquisto di materiale scientifico;
 - compenso viaggio e soggiorno di conferenzieri;
 - cancelleria, spese telefoniche, postali, fotocopie, stampati, riproduzioni digitali;
 - acquisto di arredi, attrezzature e apparecchi;
 - b) fondi di ricerca assegnati su progetti approvati e finanziati;
 - c) entrate provenienti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;
 - d) entrate provenienti da Enti nazionali preposti alla ricerca.
2. Il Dipartimento conserva un inventario aggiornato delle attrezzature acquistate con i propri fondi.
 3. Il Dipartimento non ha personalità giuridica.
 4. I contratti, le convenzioni e gli accordi devono essere stipulati dal legale rappresentante dell'Università.
 5. La gestione di tali contratti o convenzioni è affidata al Dipartimento che ne diviene responsabile per la parte scientifica e per l'utilizzo dei fondi.
 6. L'Amministrazione dell'Università dà corso a pagamenti di compensi, fatture e note di spesa solo se i relativi documenti giustificativi indicano la corrispondente voce di bilancio e sono sottoscritti dal Direttore del Dipartimento.

Art. 10 - Programmi di ricerca

1. I Dipartimenti possono realizzare programmi di ricerca congiunti e possono promuovere collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati per creare nuove sinergie anche a livello internazionale.
2. L'utilizzo dei fondi derivanti da finanziamenti esterni è disciplinato dalle convenzioni.
3. Il loro utilizzo prevede la firma dei diversi responsabili della ricerca.
4. Sulle entrate derivanti da convenzioni o consulenze con enti pubblici e privati che non dispongano diversamente, il Dipartimento può disporre anche accantonamenti per un utilizzo delle risorse in tempi successivi.

Art. 11 - Personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato al Dipartimento dipende funzionalmente dal Direttore del Dipartimento e gerarchicamente dal Direttore Generale.